

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Attività Produttive e Commercio**

OGGETTO

“Affido di poltrona/di cabina” nell’ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista - Linee di indirizzo atte a fornire indicazioni relative ai contenuti ed alla forma del contratto, le prescrizioni concernenti la sicurezza, gli orari, i prezzi, i rapporti con ATS, gli aspetti fiscali e le sanzioni

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Sara Cornegliani - Area Attività Produttive e Commercio*

## **IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)**

### **VISTO**

- ✓ Il D.Lgs, n. 267 del 18 agosto 2000 art. 107;
- ✓ il vigente Statuto del Comune di Milano
- ✓ l'art.1615 del Codice Civile
- ✓ la Legge 443 del 8/08/1985 e s.m.i.
- ✓ la Legge 174 del 17/08/2005 e la Legge 1/1990
- ✓ il Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22/03/2016
- ✓ il Regolamento Regione Lombardia N.4 del 01/02/2018
- ✓ Il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore (delibera di C.C. n°45 del 4/11/2010)
- ✓ Il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, affini e specializzazioni (delibera di C.C. n°46 del 8/11/2010)
- ✓ La Delibera di Giunta Comunale N. 120 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto "Nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di "Affido di poltrona/di cabina" nell'ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista, nelle more dell'approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista

### **PRESUPPOSTO**

- Con deliberazione G.C. n. 1269 del 28/6/2013, sono state approvate, a titolo di sperimentazione, le linee di indirizzo per la disciplina dell'affido di poltrona/di cabina estetica;
- La possibilità di affidare una postazione di lavoro è stata recepita a livello regionale nel Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22 marzo 2016, relativo all'attività di estetista, il cui art. 7 prevede che l'esercente l'attività di estetista possa consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affido di cabina o di poltrona;
- Le Associazioni di categoria dell'artigianato, nel dimostrare apprezzamento per il percorso intrapreso, hanno a più riprese richiesto un ampliamento della possibilità di applicare tale modalità contrattuale, ovvero hanno chiesto di consentire che il titolare, in possesso dei requisiti professionali di una disciplina, possa affidare degli spazi ad un affidatario titolare dei requisiti professionali anche dell'altra disciplina, fatta salva l'adeguatezza igienico –sanitaria dei locali;
- Con Delibera di Giunta Comunale N. 120 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto “Nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di poltrona/di cabina” è stata attivata la procedura in via sperimentale per due anni nell'ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista, nelle more dell'approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista;
- Con il Regolamento Regionale N.4 del 01/02/2018 è stata definitivamente riconosciuta la possibilità, anche per la categoria degli acconciatori di poter fruire dell'istituto dell'affido di poltrona, equiparando

così le due fattispecie.

**Dato atto che:**

- al fine di consentire una efficace informazione alle imprese, nonché la possibilità alle stesse di procedere agli eventuali adeguamenti strutturali dei locali e di verificare in concreto i vantaggi e le eventuali criticità delle modalità gestionali, e valutata l'efficacia delle linee di indirizzo di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Comunale N. 120 del 26 gennaio 2018 risulta opportuno proseguire nell'azione svolta facilitare e promuovere le iniziative in grado di rispondere efficacemente alle aspettative degli operatori economici, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini;
- le linee di indirizzo relative ai contenuti ed alla forma del contratto, le prescrizioni concernenti la sicurezza, gli orari, i prezzi, i rapporti con ATS, gli aspetti fiscali e le sanzioni sono dettagliate nell'Allegato A, parte integrante del provvedimento.

**DETERMINA**

1. di confermare le linee di indirizzo così come contenute nell'allegato A al presente provvedimento cui gli operatori professionali dovranno attenersi in caso attivino la fattispecie dell'affido di poltrona;
2. di disporre che l'Ufficio competente prosegua nell'attività di verifica dei documenti prescritti;
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a far data dal 1 febbraio 2020.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)  
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)

## ALLEGATO A

### LINEE DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELL'“AFFIDO DI POLTRONA/DI CABINA”

- Nell'ambito delle attività artigianali di Acconciatore e di Estetista, per chi è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed è in possesso di Partita Iva, si inserisce la seguente modalità contrattuale per l'esercizio di attività negli stessi locali da parte di soggetti giuridici diversi: **l'affido di poltrona/ di cabina**. Tale disciplina contrattuale, prevista nell' “Avviso Comune” sottoscritto il 25/11/2011 tra le parti sociali in occasione del rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere, è già stata introdotta con delibera G.C. 120 del 26/01/2018 ed è stata recepita a livello regionale nel Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22 marzo 2016, relativo all'attività di estetista e Regolamento Regionale N. 4 dell' 1 febbraio 2018 relativo all'attività di parrucchiere.
- I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto *affidante* e il professionista abilitato detto *affidatario*, che dovranno stipulare un contratto per la “gestione e il godimento della cosa produttiva” ai sensi dell'art.1615 del Codice Civile.
- Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.
- Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:
  - ✓ la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
  - ✓ la superficie data in uso con relativa planimetria;
  - ✓ la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
  - ✓ il rapporto economico tra le parti;
  - ✓ la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell' “affido di poltrona”, precisamente:

- ✓ non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- ✓ un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- ✓ un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

In ogni caso *l'affidatario* in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

- L'affido di poltrona/di cabina è consentito nell'ambito delle tipologie di attività artigianali di servizi alla persona (acconciatore - estetista), in base alla disponibilità dei locali; pertanto, un acconciatore può affittare spazi sia ad un acconciatore che ad una estetista, ed un'estetista può affittare spazi sia ad una estetista che ad un acconciatore, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, fatta salva l'adeguatezza igienico – sanitaria dei locali.
- **E' inoltre vietato “affidare la poltrona”:**
  - ✓ a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività comprensivi anche del possesso di Partita Iva;
  - ✓ a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
  - ✓ per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

**Autorizzazione:**

Poiché la responsabilità in toto resta in carico al titolare dell'esercizio, occorre presentare una comunicazione congiunta (*affidante* e *affidatario*) comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.

All'interno della comunicazione vanno definiti i criteri per l'utilizzo della strumentazione – se propria o dell'*affidante* – nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.

La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva.

La comunicazione abilita l'attività dell'*affidatario* con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

#### **Variazione:**

Ogni variazione (nuovi affittuari o cessazione...) va segnalata con comunicazione congiunta.

#### **Sicurezza:**

per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (*affidante* – *affidatario*) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona o cabina", *l'affidante* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

#### **Orario:**

E' fatto obbligo per *l'affidatario* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'*affidante* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. L'*affidante*, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'*affidatario*, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto *affidante* fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'*affidatario* in assenza del titolare, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

#### **Prezzi:**

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

#### **ATS:**

*L'affidatario* è tenuto a regolarizzare i rapporti con la Ats pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all'atto della comunicazione congiunta.

#### **Piano fiscale e sanzioni:**

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva, sia *l'affidante* che *l'affidatario* dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall'Autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell'inadempiente, ma anche imputabili al titolare/ *affidante*.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'*affidante* delle parti comuni, si precisa che in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all'*affidatario* in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

---

